

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società X S.p.A. presentata al Comitato per il tramite della Direzione regionale del ===== dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad operazioni commerciali intercorrenti con un'impresa domiciliata in uno Stato avente regime fiscale privilegiato.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Rilevato, sulla base dell'istanza e della documentazione integrativa inviata dalla società a seguito di richiesta della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate:

che la società istante si occupa della fabbricazione e della commercializzazione anche all'estero di macchine per la lavorazione del legno e in questo ambito intrattiene rapporti, fra l'altro, con una società avente sede in Hong Kong, Paese rientrante fra quelli classificati, ex art. 110, co. 10, TUIR, come aventi regimi fiscali privilegiati;

che detta società di Hong Kong fornisce alla società istante le macchine in questione a prezzi più convenienti rispetto a quelli praticati nel mercato italiano o ai costi che la società istante dovrebbe sostenere per costruirle in proprio;

che ad avviso della società istante ricorrerebbero nel caso di specie tutte le condizioni previste dal comma 11 del citato art. 110 TUIR per derogare alla regola dell'indeducibilità dei costi sostenuti da un'impresa residente in Italia in relazione ad operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati aventi regimi fiscali privilegiati; in particolare:

- lo svolgimento prevalente di un'attività commerciale effettiva da parte della società estera sarebbe comprovato da un *report* di informazioni commerciali fornito da un sito internet;
- la rispondenza delle operazioni ad un effettivo interesse economico dell'impresa italiana troverebbe consistenza nella convenienza dei prezzi praticati dalla società estera;
- la concreta esecuzione delle attività commerciali sarebbe dimostrata dalle dichiarazioni doganali, dalle fatture e da altra documentazione allegate all'istanza.

Premesso che:

non appare ostativo all'ammissibilità dell'istanza il fatto che sul tipo di fattispecie oggetto dell'interpello, come segnalato dalla Direzione regionale del ===== dell'Agenzia delle entrate, vi sia stata azione di accertamento in relazione all'anno 2003, giacché questa risulta completamente definita dalla società ora istante attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione;

può considerarsi non ostativo ai fini dell'ammissibilità anche il fatto che l'istanza si riferisca ad operazioni già poste in essere, in quanto può ritenersi - ed è questa la condizione alla quale viene reso il parere - che l'interpello debba in realtà intendersi finalizzato ad ottenere l'avviso del Comitato con riguardo al futuro, vale a dire alle operazioni commerciali - del tipo di quelle già effettuate - che saranno poste in essere a seguito del parere del Comitato.

Considerato che, come il Comitato ha già avuto occasione di evidenziare (cfr. pareri n. 55 e 56 del 15 dicembre 2005 e parere n. 4 del 7 marzo 2006), l'oggetto dell'interpello ex art. 11, co. 13, della legge n. 413/1991 non coincide integralmente con l'oggetto dell'onere probatorio posto a carico del contribuente dall'art. 110, co. 11, del TUIR. Quest'ultimo è strutturato sull'alternativa fra la dimostrazione dello svolgimento prevalente di un'attività commerciale effettiva da parte dell'impresa estera ovvero la dimostrazione dell'effettivo interesse economico dell'operazione e, congiuntamente, della sua concreta esecuzione. L'interpello ex art. 11, co. 13, della legge n. 413/1991 appare concentrato sulla verifica preventiva della giustificazione economica dell'operazione, attraverso la sua valutazione *ex ante* (ad opera dell'Agenzia delle entrate e/o del Comitato) dal punto di vista economico e fiscale, oltre che della sua struttura negoziale, fermo il controllo *ex post* (da parte dell'Amministrazione e non del Comitato) circa il fatto che essa sia stata effettivamente posta in essere secondo quanto previamente prospettato nell'interpello stesso: ciò che può desumersi dal tenore testuale della norma (*"Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui ... non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione."*) e da una sua interpretazione sistematica, che tenga conto della qualità delle competenze valutative attribuite in via generale al Comitato dall'art. 21 della medesima legge n. 413/1991 e degli oneri di allegazione imposti al contribuente dall'art. 5 del regolamento adottato con il d.m. 13 giugno 1997, n. 194.

Osservato che nel caso in esame, anche per mezzo della produzione documentale integrativa sollecitata dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, la società interpellante ha fornito la rappresentazione di dati economici dai quali è possibile ricavare, come giustificazione economica dell'operazione, la convenienza dei prezzi di vendita praticati dalla società di Hong Kong rispetto a quelli di altri canali commerciali o ai costi che la società istante dovrebbe sostenere per costruire in proprio i macchinari in questione.

Per quanto precede il Comitato ritiene di poter sollevare la società istante dall'onere di provare, in sede di accertamento, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 110, co. 11, del TUIR al fine di ammettere in deduzione le componenti negative di reddito correlate con le operazioni indicate nell'istanza, ma con esclusivo riferimento alle operazioni che intercorreranno con la società domiciliata in Hong Kong in data successiva alla comunicazione del presente parere, in considerazione del carattere necessariamente preventivo attribuito dalla legge a questo interpello.

Restano comunque impregiudicati, anche per tali future operazioni, il potere degli uffici finanziari di riscontrare la veridicità dei fatti esposti e l'avvenuta concreta esecuzione delle operazioni stesse, come previsto dall'art. 11, co. 13, della legge n. 413/1991, nonché l'onere della società istante di indicare separatamente in dichiarazione i costi in questione, ai sensi del citato art. 110, co. 11, del TUIR.

Così deliberato in Roma, il 22 marzo 2007.

Deposito: 16 aprile 2007